



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13-09-2016 (punto N 15)

Delibera N 902 del 13-09-2016

Proponente

FEDERICA FRATONI
DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Publicita'/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile Franco GALLORI

Estensore GABRIELLA FRANCESCA BORTONE

Oggetto

L.77/2009 - "Fondo nazionale per la prevenzione del rischio sismico" - Definizione dei requisiti e dei criteri per l'attribuzione delle risorse relative alle annualità 2012, 2013 e 2014 ad interventi su edifici pubblici strategici e/o rilevanti

Presenti

ENRICO ROSSI	VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI
STEFANO CIUOFFO	FEDERICA FRATONI	CRISTINA GRIECO
MARCO REMASCHI	STEFANIA SACCARDI	MONICA BARNI

MOVIMENTI CONTABILI

<i>Capitolo</i>	<i>Anno</i>	<i>Tipo Mov.</i>	<i>N. Movimento</i>	<i>Variaz.</i>	<i>Importo in Euro</i>
U-11295	2016	Prenotazione			8314283,34

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge n. 241 del 07/08/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo”, e ss.mm.ii. che prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di determinare criteri di economicità, efficacia e pubblicità nello svolgimento delle funzioni amministrative e nella gestione della spesa pubblica;

VISTO in particolare l’articolo 12 della Legge 241/1990 nel quale è stabilito:

- comma 1 “la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, sono subordinate alla predeterminazione, da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”

- comma 2 “l’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1”;

VISTA la Legge Regionale 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa” ed ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 8 gennaio 2009 n.1 “Testo Unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”, ed in particolare l’articolo 2, comma 2, lettere b) e d) e comma 3;

RICHIAMATA la Decisione di Giunta del 7/04/2014, n. 4 “Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione di finanziamenti”;

RICHIAMATA la Legge Regionale 1 agosto 2011 n. 35 “Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private”;

VISTE le Direttive regionali D.1.9 – Istruzioni generali, illustrative dei criteri, modalità e fasi degli interventi di prevenzione sismica su edifici pubblici strategici e rilevanti – di cui alla Delibera G.R.T. n. 1154/2014;

RICHIAMATA l’Ordinanza P.C.M. n. 3274/2003, che ha istituito l’obbligo di sottoporre a Verifiche tecniche gli edifici e le opere infrastrutturali strategici o rilevanti, progettati secondo norme sismiche antecedenti al 1984 o situate in Comuni la cui classificazione sismica sia successivamente variata in senso sfavorevole (art. 2, commi 3 e 5);

RICORDATO che, per quanto di competenza regionale, gli elenchi delle tipologie degli edifici e delle opere infrastrutturali strategici o rilevanti risultano allegati al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 luglio 2009, n. 36/R;

VISTA la Legge 24 giugno 2009 n. 77 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile", con la quale è stato istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico, articolato su 7 annualità (2010-2016);

VISTA l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 52 del 20 febbraio 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2013, “Attuazione dell’articolo 11 del Decreto Legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77”, relativa all’annualità 2012 (terza annualità) del suddetto Fondo;

VISTO che, ai sensi dell’art. 2 c. 1 dell’Ordinanza C.D.P.C. 52/2013, è prevista la possibilità di assegnare contributi per il finanziamento delle seguenti azioni:

- a) indagini di microzonazione sismica
- b) interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici e opere infrastrutturali di interesse strategico o rilevanti, di proprietà pubblica, con esclusione degli edifici scolastici ad

eccezione di quelli che nei piani di emergenza di protezione civile ospitano funzioni strategiche

- c) interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici privati
- d) altri interventi di mitigazione del rischio sismico, individuati dal Dipartimento della Protezione Civile

VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile datato 15 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 10 luglio 2013, che per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di cui all'art. 2 c. 1 lett. b) e c) dell'Ordinanza C.D.P.C. 52/2013 ha assegnato alla Regione Toscana la somma complessiva di Euro 6.996.902,77;

VISTA la Delibera G.R.T. n. 634 del 29/07/2013, con la quale è stato stabilito di destinare agli interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici privati, di cui all' art. 2 c. 1 lett. c) dell'Ordinanza C.D.P.C. 52/2013, il 20% delle risorse di cui al capoverso precedente (pari a Euro 1.399.380,50);

RITENUTO opportuno rivedere la ripartizione di cui alla sopra citata Delibera G.R.T. n. 634/2013, in quanto, attualmente, si reputa funzionale alle esigenze del territorio toscano, rendere disponibili più risorse per la prevenzione del rischio sismico sugli edifici privati, stabilendo di destinare agli interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici privati il 40 % delle risorse disponibili (pari ad Euro 2.798.761,10) anziché il 20% stabilito con la delibera della Giunta regionale 634/2013;

CONSIDERATO che la somma che rimane a disposizione per interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici pubblici, di cui all'art. 2 c. 1 lett. b) dell'Ordinanza C.D.P.C. 52/2013, è pari ad Euro 4.116.141,67 – poichè una quota pari a Euro 82.000,00 è stata destinata alla copertura degli oneri relativi alla realizzazione delle procedure connesse alla concessione dei contributi (come previsto dall'art. 2, comma 6 dell'Ordinanza C.D.P.C. 52/2013);

VISTA altresì l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 171 del 19 giugno 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2014, “Attuazione dell'articolo 11 del Decreto Legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77”, relativa all'annualità 2013 (quarta annualità) del suddetto Fondo;

VISTO che, ai sensi dell'art. 2 c. 1 dell'Ordinanza C.D.P.C. 171/2014, è prevista la possibilità di assegnare contributi per il finanziamento delle seguenti azioni:

- a) indagini di microzonazione sismica
- b) interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici e opere infrastrutturali di interesse strategico o rilevanti, di proprietà pubblica; gli edifici scolastici sono ammessi fino ad un massimo del 40% delle risorse lett. b), con priorità per quegli edifici che nei piani di emergenza di protezione civile ospitano funzioni strategiche
- c) interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici privati
- d) altri interventi di mitigazione del rischio sismico, individuati dal Dipartimento della Protezione Civile

VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile datato 4 agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2014, che per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di cui all'art. 2 c. 1 lett. b) e c) dell'Ordinanza C.D.P.C. 171/2014 ha assegnato alla Regione Toscana la somma complessiva di Euro 6.996.902,77;

VISTA la Delibera G.R.T. n. 1129 del 09/12/2014, con la quale è stato stabilito di destinare agli interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici privati, di cui all' art. 2 c. 1 lett. c) dell'Ordinanza C.D.P.C. 171/2014, il 20% delle risorse di cui al capoverso precedente (pari a Euro 1.399.380,50);

RITENUTO opportuno rivedere la ripartizione di cui alla sopra citata Delibera G.R.T. n. 1129/2014, in quanto, attualmente, si reputa funzionale alle esigenze del territorio toscano, rendere disponibili più risorse per la prevenzione del rischio sismico sugli edifici privati, stabilendo di destinare agli

interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici privati il 40 % delle risorse disponibili (pari ad Euro 2.798.761,10), anziché il 20% stabilito con la delibera della Giunta regionale 1129/2014;

CONSIDERATO quindi che la somma che rimane a disposizione per interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici pubblici di cui all'art. 2 c. 1 lett. b) dell'Ordinanza C.D.P.C. 171/2014 è pari ad Euro 4.198.141,67;

VISTA altresì l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 293 del 26 ottobre 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 4 novembre 2015, "Attuazione dell'articolo 11 del Decreto Legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77", relativa all'annualità 2014 (quinta annualità) del suddetto Fondo;

VISTO che, ai sensi dell'art. 2 c. 1 dell'Ordinanza C.D.P.C. 293/2015, è prevista la possibilità di assegnare contributi per il finanziamento delle seguenti azioni:

- a) indagini di microzonazione sismica
- b) interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici e opere infrastrutturali di interesse strategico o rilevanti, di proprietà pubblica; gli edifici scolastici sono ammessi fino ad un massimo del 40% delle risorse lett. b), con priorità per quegli edifici che nei piani di emergenza di protezione civile ospitano funzioni strategiche
- c) interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici privati
- d) altri interventi di mitigazione del rischio sismico, individuati dal Dipartimento della Protezione Civile

VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile datato 14 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 11 febbraio 2016, che per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di cui all'art. 2 c. 1 lett. b) e c) dell'Ordinanza C.D.P.C. 293/2015 ha assegnato alla Regione Toscana la somma complessiva di Euro 6.996.902,77;

VISTA la Delibera G.R.T. n. 192 del 16/03/2016, con la quale è stato stabilito di destinare agli interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici privati, di cui all'art. 2 c. 1 lett. c) dell'Ordinanza C.D.P.C. 293/2015, il 20% delle risorse di cui al capoverso precedente (pari a Euro 1.399.380,50);

RITENUTO opportuno rivedere la ripartizione di cui alla sopra citata Delibera G.R.T. n. 192/2016, in quanto, attualmente, si reputa funzionale alle esigenze del territorio toscano, rendere disponibili più risorse per la prevenzione del rischio sismico sugli edifici privati, stabilendo di destinare agli interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici privati il 40 % delle risorse disponibili (pari ad Euro 2.798.761,10), stabilito con la delibera della Giunta regionale 192/2016;

CONSIDERATO quindi che la somma che rimane a disposizione per interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici pubblici di cui all'art. 2 c. 1 lett. b) dell'Ordinanza C.D.P.C. 293/2015 è pari ad Euro 4.198.141,67;

RITENUTO di dover comunicare al Dipartimento della Protezione Civile le modifiche della ripartizione delle risorse assegnate agli interventi su edifici pubblici e privati di cui alle Delibere di Giunta regionale n. 634/2013, 1129/2014, 192/2016, ai fini del relativo assenso;

DATO ATTO che in caso di parere negativo del Dipartimento della Protezione Civile viene ripristinata la ripartizione delle risorse di cui alle tre Delibere di Giunta sopra richiamate, come da queste definito;

VISTO che, ai sensi dell'art. 3 comma 3 e dell'art. 10 comma 1 delle Ordinanze C.D.P.C. 52/2013, 171/2014 e 293/2015, le Regioni predispongono i programmi per la realizzazione degli interventi sugli edifici pubblici di cui all'art. 2 c. 1 lett. b) delle Ordinanze medesime, e che la selezione degli interventi è affidata alle Regioni stesse, tenuto conto delle Verifiche tecniche di cui all'Ordinanza P.C.M. n. 3274/2003;

RICORDATO che per l'assegnazione delle risorse per interventi di prevenzione sismica sugli edifici pubblici strategici relative alla prima annualità del Fondo di cui alla Legge 77/2009 (Ordinanza

P.C.M. n. 3907/2010), la Regione Toscana aveva proceduto ad una selezione mediante bando pubblico rivolta ai Comuni a Maggior Rischio Sismico, e che la relativa graduatoria - approvata con Decreto dirigenziale n. 2104 del 08/05/2012 - è stata utilizzata anche per l'assegnazione delle risorse relative alla seconda annualità (Ordinanza P.C.M. n. 4007/2012);

VISTA la Delibera G.R.T. n. 421 del 26/05/2014, con la quale è stata stabilita la cessazione di efficacia dell'elenco dei Comuni a Maggior Rischio Sismico della Toscana (di cui alla Delibera G.R.T. n. 841 del 26/11/2007) e aggiornata la mappa della classificazione sismica regionale di cui alla Delibera G.R.T. n. 878 del 08/10/2012;

RITENUTO pertanto opportuno costituire una nuova graduatoria di edifici pubblici strategici tra i quali saranno individuati i beneficiari dei contributi di cui alle citate Ordinanze;

RITENUTO di stabilire a tal fine che sarà la struttura regionale competente della Direzione Ambiente ed Energia, con successivi atti, ad emanare il bando di selezione degli edifici pubblici strategici - da redigersi in coerenza con requisiti, condizioni e criteri di seguito indicati (anche ad integrazione di quanto comunque prescritto dalla norma di finanziamento);

RITENUTO di indicare per la selezione i seguenti requisiti di ammissibilità:

- edifici pubblici strategici (con riferimento all'elenco A – Allegato A - Decreto P.G.R. n. 36/R del 09/07/2009), inclusi gli edifici scolastici che nei piani di emergenza di protezione civile ospitano funzioni strategiche;
- edifici interamente di proprietà pubblica di Comuni, Unioni di Comuni, Province e Città metropolitane;
- edifici soggetti all'obbligo di cui all'art. 2 dell'Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20/03/2003 e dei quali alla data di pubblicazione del presente atto siano state depositate le Verifiche tecniche - svolte in Classe d'uso IV, basate su un coerente quadro conoscitivo e supportate da idonea documentazione;
- edifici situati in Comuni nei quali l'accelerazione massima al suolo non sia inferiore a 0,125g, con riferimento all'Allegato 7 dell'Ordinanza C.D.P.C. 52/2013;
- edifici non ridotti allo stato di rudere o abbandonati;
- edifici non ricadenti in aree a rischio idrogeologico in zona R4;
- edifici non oggetto di interventi strutturali già eseguiti o in corso alla data della selezione di cui al presente atto o che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche, per le medesime finalità di riduzione del rischio sismico;

RITENUTO di stabilire le seguenti condizioni:

- i contributi saranno calcolati tenendo conto dei parametri previsti per la realizzazione di interventi di miglioramento sismico dalle citate Ordinanze - perseguendo l'adeguamento sismico là dove possibile - ed escludendo in ogni caso interventi di rafforzamento locale;
- ciascun Ente potrà presentare domanda di contributo per più edifici, indicando l'ordine di priorità di intervento sugli stessi, tenendo conto che il finanziamento di più di un edificio dello stesso Ente sarà possibile solo successivamente al finanziamento di almeno un edificio per ciascun Ente tra quelli presenti in graduatoria e situati in zona sismica 2, salvo che sia segnalati più edifici facenti funzionalmente parte di un aggregato di edifici contigui, e che l'amministrazione proponete segnali e motivi l'inderogabilità del finanziamento congiunto per pubblica incolumità;
- gli Enti che parteciperanno alla selezione dovranno sottoscrivere un esplicito impegno al cofinanziamento degli interventi per l'eventuale quota eccedente il contributo;
- gli Enti saranno vincolati, per gli edifici che risulteranno beneficiari di contributi, al mantenimento della proprietà pubblica per 10 anni a partire dalla data di completamento degli interventi;

RITENUTO di indicare i criteri di seguito specificati per l'attribuzione di punteggi e priorità:

- edifici caratterizzati da maggiore vulnerabilità strutturale, nel caso in cui le verifiche per azioni statiche abbiano evidenziato significative criticità;

- edifici caratterizzati da maggiore vulnerabilità sismica, nel caso in cui la verifica sismica abbia evidenziato particolari elementi di rischio;
- edifici per i quali l'Ente proprietario dichiara di voler procedere e procede alla realizzazione degli interventi mediante il ricorso a forme di project financing, anche in combinazione con interventi di efficientamento energetico;
- edifici di proprietà di Enti che, alla data della selezione, non abbiano interventi in corso su altri edifici inseriti in piani di finanziamento relativi a risorse statali per la riduzione del rischio sismico di cui a precedenti annualità del medesimo Fondo L. 77/2009 oppure di cui al Fondo L. 244/2007;
- edifici già presenti, ma non finanziati, nella citata graduatoria approvata con Decreto dirigenziale 2104/2012;
- edifici che possono interferire con la gestione dell'emergenza sismica, secondo la cosiddetta analisi della CLE (di cui all'art. 18 comma 2 dell'Ordinanza P.C.M. 4007/2012) - se approvata - o, altrimenti, che sono prospicienti una via di fuga prevista nel piano di emergenza per il rischio sismico;
- edifici situati in Comuni caratterizzati da maggiore Intensità Massima attesa, come da mappa in Allegato 2 e Tabella in Allegato 3 della Delibera G.R.T. n. 844 del 13/10/2014;
- edifici caratterizzati da maggiore pericolosità sismica di sito;

RITENUTO di stabilire che nella formazione della graduatoria sarà data precedenza a:

- a edifici situati in Comuni classificati in zona sismica 2 (ai sensi della Delibera G.R.T. n. 421 del 26/05/2014);
- ai fini dell'assegnazione delle risorse di cui all'Ordinanza C.D.P.C. 52/2013 ai soli edifici scolastici pubblici che nei piani di emergenza di protezione civile ospitano funzioni strategiche;
- ai fini dell'assegnazione delle risorse di cui alle Ordinanze C.D.P.C. 171/2014 e 293/2015 agli edifici scolastici pubblici, con priorità a quelli che nei piani di emergenza di protezione civile ospitano funzioni strategiche, fino al limite previsto del 40%;
- edifici per i quali, alla data di scadenza della selezione di cui al presente atto, sia stata approvata la progettazione almeno definitiva dell'intervento di prevenzione sismica, nel quale caso, seguendo le linee di indirizzo del Dipartimento della Protezione Civile, i costi relativi non potranno essere considerati ammissibili al contributo;

RITENUTO di stabilire che qualora nella graduatoria di cui al presente atto non siano collocati edifici scolastici pubblici situati in zona sismica 2 sufficienti ad esaurire il 40% delle risorse di cui alle Ordinanze 171/2014 e 293/2015, per l'individuazione di ulteriori edifici scolastici di zona sismica 2 - anche non strategici - ai quali destinare le residue risorse per interventi di prevenzione sismica si procederà mediante scorrimento della graduatoria di cui al Decreto dirigenziale 1217/2015 avente per oggetto *“Approvazione graduatoria edifici scolastici pubblici, a seguito di bando approvato con DD 6162 del 19/12/2014, valida per l'attribuzione dei contributi previsti dal Fondo di cui all'art. 32-bis del DL 269/2003 convertito con L. 326/2003 ed incrementato con L. 244/2007”*;

RITENUTO infine opportuno stabilire che in ogni caso, nel rispetto delle graduatorie, potranno essere ammessi a finanziamento solo edifici per i quali le risorse attribuibili risultino non inferiori al 70% del costo ammissibile (calcolato come il minimo fra quanto indicato dall'Ordinanza di finanziamento e quanto prescritto dalle citate Direttive regionali D.1.9);

DATO ATTO che le risorse per l'attuazione degli interventi su edifici pubblici di cui alle Ordinanze sopra richiamate, pari complessivamente ad Euro 12.512.425,01, sono attualmente disponibili sul capitolo 11295/U del bilancio 2016 solo per la parte relativa alle OCDPC 52/2013 e 171/2014 – pari ad Euro 8.314.283,34 – mentre per la disponibilità delle risorse relative all'OCDPC 293/2015 – pari ad Euro 4.198.141,67 – si dovrà attendere il completamento dell'iter di acquisizione delle medesime;

DATO ATTO altresì che in mancanza di una decisione governativa volta a considerare i ricordati finanziamenti come riconducibili a contabilità speciale, l'impiego delle risorse resterà comunque subordinato e limitato dal rispetto dell'equilibrio del bilancio;

RITENUTO peraltro opportuno che i competenti uffici regionali provvedano celermente a predisporre un aggiornamento della Relazione del 2010 sul quadro conoscitivo del rischio sismico in Toscana, di cui all'art. 4 Legge Regionale 16 Ottobre 2009 n. 58;

DATO ATTO che la graduatoria risultante dalla selezione di cui al presente atto potrà essere utilizzata anche per assegnare ulteriori risorse rivolte a interventi di prevenzione sismica su edifici strategici pubblici, fermo restando in ogni caso il rispetto dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di priorità definiti dalle specifiche norme di finanziamento;

RITENUTO infine opportuno che, sulla base delle risultanze delle attività promosse con la presente Delibera, si provveda a predisporre un programma decennale per la realizzazione degli interventi sugli edifici pubblici che risulteranno inclusi nelle graduatorie di cui alla presente delibera;

CONSIDERATO che le attività previste dalla presente Delibera soddisfano quanto previsto dall'art. 3 comma 18 della L. 350/2003 (Legge Finanziaria per il 2004) in ordine al finanziamento mediante ricorso all'indebitamento delle spese di investimento;

VISTO il parere positivo del CD espresso nella seduta del 08/09/2016;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

- 1) di modificare le Delibere G.R.T. n. 634/2013, n. 1129/2014 e n. 192/2016, stabilendo di destinare agli interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici privati il 40 % delle risorse disponibili;
- 2) di dover comunicare al Dipartimento della Protezione Civile le modifiche della ripartizione delle risorse assegnate agli interventi su edifici pubblici e privati di cui alle Delibere di Giunta regionale nn. 634/2013, 1129/2014, 192/2016, ai fini del relativo assenso;
- 3) che in caso di parer negativo del Dipartimento della Protezione Civile viene ripristinata la ripartizione delle risorse di cui alla Delibere di Giunta sopra richiamate, come da queste definito;
- 4) di avviare una selezione per la formazione di una nuova graduatoria di edifici pubblici strategici tra i quali saranno individuati i potenziali beneficiari dei contributi di cui alle Ordinanze n. 52/2013, 171/2014 e 293/2015, stabilendo inoltre che tale graduatoria sarà aggiornata periodicamente nel quadro di un programma decennale per la realizzazione degli interventi di prevenzione sismica sugli edifici pubblici;
- 5) di stabilire a tal fine che sarà la struttura regionale competente della Direzione Ambiente ed Energia, con successivi atti, ad emanare il bando di selezione degli edifici pubblici strategici - da redigersi in coerenza con i seguenti requisiti, condizioni e criteri (anche ad integrazione di quanto comunque prescritto dalle citate Ordinanze):
 - 5.1 - requisiti di ammissibilità:
 - edifici pubblici strategici (con riferimento all'elenco A – Allegato A - Decreto P.G.R. n. 36/R del 09/07/2009), inclusi gli edifici scolastici che nei piani di emergenza di protezione civile ospitano funzioni strategiche;
 - edifici interamente di proprietà pubblica di Comuni, Unioni di Comuni, Province e Città metropolitane;
 - edifici soggetti all'obbligo di cui all'art. 2 dell'Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20/03/2003 e dei quali alla data di pubblicazione del presente atto siano state depositate le Verifiche tecniche - svolte in Classe d'uso IV, basate su un coerente quadro conoscitivo e supportate da idonea documentazione;

- edifici non ridotti allo stato di rudere o abbandonati;
- edifici non ricadenti in aree a rischio idrogeologico in zona R4;
- edifici non oggetto di interventi strutturali già eseguiti o in corso alla data della selezione di cui al presente atto o che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche, per le medesime finalità di riduzione del rischio sismico;

5.2 - condizioni per la selezione:

- i contributi saranno calcolati tenendo conto dei parametri previsti per la realizzazione di interventi di miglioramento sismico dalle citate Ordinanze - perseguendo l'adeguamento sismico là dove possibile - ed escludendo in ogni caso interventi di rafforzamento locale;
- ciascun Ente potrà presentare domanda di contributo per più edifici, indicando l'ordine di priorità di intervento sugli stessi, tenendo conto che il finanziamento di più di un edificio dello stesso Ente sarà possibile solo successivamente al finanziamento di almeno un edificio per ciascun Ente tra quelli presenti in graduatoria e situati in zona sismica 2, salvo che siano segnalati più edifici facenti funzionalmente parte di un unico aggregato di edifici contigui, e che l'amministrazione proponete segnali e motivi l'inderogabilità del finanziamento congiunto per pubblica incolumità; ;
- gli Enti che parteciperanno alla selezione dovranno sottoscrivere un esplicito impegno al cofinanziamento degli interventi per l'eventuale quota eccedente il contributo;
- gli Enti saranno vincolati, per gli edifici che risulteranno beneficiari di contributi, al mantenimento della proprietà pubblica per 10 anni a partire dalla data di completamento degli interventi;

5.3 - criteri per l'attribuzione di punteggi e priorità:

- edifici caratterizzati da maggiore vulnerabilità strutturale, nel caso in cui le verifiche per azioni statiche abbiano evidenziato significative criticità;
- edifici caratterizzati da maggiore vulnerabilità sismica, nel caso in cui la verifica sismica abbia evidenziato particolari elementi di rischio;
- edifici per i quali l'Ente proprietario dichiara di voler procedere e procede alla realizzazione degli interventi mediante il ricorso a forme di project financing, anche in combinazione con interventi di efficientamento energetico;
- edifici di proprietà di Enti che, alla data della selezione, non abbiano interventi in corso su altri edifici inseriti in piani di finanziamento relativi a risorse statali per la riduzione del rischio sismico di cui a precedenti annualità del medesimo Fondo L. 77/2009 oppure di cui al Fondo L. 244/2007;
- edifici già presenti, ma non finanziati, nella citata graduatoria approvata con Decreto dirigenziale 2104/2012;
- edifici che possono interferire con la gestione dell'emergenza sismica, secondo la cosiddetta analisi della CLE (di cui all'art. 18 comma 2 dell'Ordinanza P.C.M. 4007/2012) - se approvata - o, altrimenti, che sono prospicienti una via di fuga prevista nel piano di emergenza per il rischio sismico;
- edifici situati in Comuni caratterizzati da maggiore Intensità Massima attesa, come da mappa in Allegato 2 e Tabella in Allegato 3 della Delibera G.R.T. n. 844 del 13/10/2014;
- edifici caratterizzati da maggiore pericolosità sismica di sito;

6) di stabilire che nella formazione della graduatoria sarà data precedenza a:

- edifici situati in Comuni classificati in zona sismica 2 (ai sensi della Delibera G.R.T. n. 421 del 26/05/2014);
- ai fini dell'assegnazione delle risorse di cui all'Ordinanza C.D.P.C. 52/2013 ai soli edifici scolastici pubblici che nei piani di emergenza di protezione civile ospitano funzioni strategiche;
- ai fini dell'assegnazione delle risorse di cui alle Ordinanze C.D.P.C. 171/2014 e 293/2015 agli edifici scolastici pubblici, con priorità a quelli che nei piani di emergenza di protezione civile ospitano funzioni strategiche, fino al limite previsto del 40%;

- edifici per i quali, alla data di scadenza della selezione di cui al presente atto, sia stata approvata la progettazione almeno definitiva dell'intervento di prevenzione sismica, nel quale caso, seguendo le linee di indirizzo del Dipartimento della Protezione Civile, i costi relativi non potranno essere considerati ammissibili al contributo;
- 7) di stabilire inoltre che qualora nella graduatoria di cui al presente atto non siano collocati edifici scolastici pubblici situati in zona sismica 2 sufficienti ad esaurire il 40% delle risorse di cui alle Ordinanze 171/2014 e 293/2015, per l'individuazione di ulteriori edifici scolastici di zona sismica 2 - anche non strategici - ai quali destinare le residue risorse per interventi di prevenzione sismica si procederà mediante scorrimento della graduatoria di cui al Decreto dirigenziale 1217/2015;
- 8) di stabilire che in ogni caso, nel rispetto delle graduatorie, potranno essere ammessi a finanziamento solo edifici per i quali le risorse attribuibili risultino non inferiori al 70% del costo ammissibile (calcolato come il minimo fra quanto indicato dall'Ordinanza di finanziamento e quanto prescritto dalle Direttive regionali D.1.9);
- 9) di dare atto che le risorse per l'attuazione degli interventi su edifici pubblici di cui alle Ordinanze sopra richiamate, pari complessivamente ad Euro 12.512.425,01, sono attualmente disponibili sul capitolo 11295/U del bilancio 2016 solo per la parte relativa alle OCDPC 52/2013 e 171/2014 - pari ad Euro 8.314.283,34 - mentre per la disponibilità delle risorse relative all'OCDPC 293/2015 - pari ad Euro 4.198.141,67 - si dovrà attendere il completamento dell'iter di acquisizione delle medesime;
- 10) di dare atto che la graduatoria risultante dalla selezione di cui al presente atto potrà essere utilizzata anche per assegnare ulteriori risorse rivolte a interventi di prevenzione sismica su edifici strategici pubblici, fermo restando in ogni caso il rispetto dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di priorità definiti dalle specifiche norme di finanziamento;
- 11) di demandare a successivi atti la fissazione delle modalità per l'impegno e l'erogazione delle risorse di cui alla presente Delibera, dando atto che gli stessi saranno comunque subordinati al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia;
- 12) di dare atto che gli interventi finanziati saranno soggetti agli adempimenti di cui alla Legge Regionale 1 agosto 2011 n. 35;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli art. 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della medesima L.R. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
FRANCO GALLORI

Il Direttore
EDO BERNINI